

**AVVISO PUBBLICO
PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI STATALI PER MOROSITA' INCOLPEVOLE**

Visto il Decreto Legge 31 Agosto 2013 n. 102 convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013 n. 124; Visto in particolare il comma 5 dell'art. 6 del citato decreto legge che istituisce presso il Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti un Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli; Visto il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti del 01 agosto 2017 con il quale è stato ripartito lo stanziamento assegnato alla Regione Toscana; Visti i decreti del settore politiche abitative della Regione Toscana n. 18652 del 12/12/2017 e n. 15400 del 25/09/2018 avente ad oggetto la liquidazione delle risorse ai Comuni Capoluogo e ad alta tensione abitativa con i quali vengono ripartite le risorse al Comune di Civitella in Val di Chiana per gli anni 2017-2018, per un importo complessivo di € 33.101,30; Visto il provvedimento n. 916 del 28/12/18;

SI RENDE NOTO

che, a partire dalla data di venerdì 4 gennaio e fino ad esaurimento delle risorse assegnate dallo Stato, i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati potranno presentare domanda per ottenere un contributo volto a ridurre il disagio abitativo mediante la prevenzione dell'esecutività degli sfratti per morosità incolpevole.

Art. 1 – Destinatari e requisiti

Può presentare domanda per usufruire del contributo il soggetto che è in possesso, al momento della presentazione dell'istanza, dei seguenti requisiti:

- 1) cittadinanza italiana o di uno Stato appartenente all'Unione Europea ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti all'Unione Europea o apolidi, in possesso di titolo di soggiorno (in corso di validità) che consenta lo svolgimento di attività lavorativa;
- 2) titolarità di un contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato con esclusione degli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9;
- 3) residenza da almeno un anno nell'alloggio oggetto della procedura di rilascio situato nel Comune di Civitella in Val di Chiana;
- 4) essere destinatario di un atto di intimazione di sfratto per morosità con citazione per la convalida o di un procedimento di sfratto in cui è intervenuta la convalida, ovvero provvedimento di rilascio esecutivo o altro atto di precetto e di significazione di esecuzione;
- 5) possesso di un reddito I.S.E. non superiore ad € 35.000,00 o di un reddito derivante da regolare attività lavorativa con un valore I.S.E.E. non superiore ad € 26.000,00;
- 6) non titolarità da parte di ciascun componente del nucleo familiare, di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, nella provincia di residenza, su altro immobile fruibile ed adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare;
- 7) essere in una situazione di morosità incolpevole, ossia in una situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone locativo a ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare dovuta ad una delle seguenti cause (elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo) relative a se stesso/a o ad altro componente del nucleo familiare:
 - a) perdita del lavoro per licenziamento;
 - b) accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro;
 - c) cassa integrazione ordinaria o straordinaria o in deroga che limiti notevolmente la capacità reddituale;

- d) mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici;
- e) cessazioni di attività libero - professionali o di imprese registrate alla C.C.I.A.A., derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente;
- f) malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali.

Il Comune, anche attraverso il proprio Servizio di assistenza sociale, può accertare la **diminuzione della capacità reddituale causata da altri motivi purché connessi al peggioramento della condizione economica generale**, in particolare per quanto riguarda nuclei familiari in condizioni di particolare fragilità (quali: famiglie monoparentali o costituite da soggetti anziani o da portatori di handicap; accrescimento naturale del nucleo familiare etc.).

Ai fini del presente avviso per nucleo familiare si intende quello definito all'art. 3 del D.P.C.M. 05/12/2013, n. 159 "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)". Il Comune si riserva la facoltà di richiedere la presentazione di una Dichiarazione Sostitutiva Unica D.S.U. aggiornata nei casi previsti dall'art. 10 comma 2 del D.P.C.M. 159/2013.

Art. 2 – Finalità del contributo

Fino ad esaurimento del fondo assegnato ed erogato dallo Stato al Comune di Civitella in Val di Chiana e nei limiti degli importi erogabili di cui al successivo art. 3, saranno corrisposti agli aventi diritto contributi:

- a) fino a un massimo di 8.000,00 euro per sanare la morosità incolpevole accertata dal comune e cessare il contenzioso con il proprietario, ovvero ad ottenere l'estinzione del giudizio mantenendo il contratto in essere, qualora il periodo residuo del contratto in essere non sia inferiore ad anni due;
- b) fino a un massimo di € 6.000,00 per ristorare la proprietà dei canoni corrispondenti alle mensilità di differimento, qualora il proprietario dell'immobile consenta il differimento dell'esecuzione dello sfratto per il tempo necessario all'inquilino moroso incolpevole per trovare un'adeguata soluzione abitativa;
- c) fino a € 2.000,00 per assicurare il versamento di un deposito cauzionale per stipulare un nuovo contratto di locazione per un massimo di tre mensilità;
- d) fino ad un massimo di € 12.000,00 per assicurare il versamento di un numero di mensilità relative ad un nuovo contratto da sottoscrivere a canone concordato. In ogni caso, il contributo massimo erogabile non potrà essere superiore ad € 12.000,00 e verrà erogato direttamente al locatore, mediante versamento su conto corrente bancario o postale.

I contributi saranno erogati fino ad esaurimento del fondo, a prescindere dal numero di domande presentate.

Art. 3 – Ammissione ed erogazione

Nel caso a) del precedente art. 2), il contributo erogabile sarà pari all'importo delle morosità, maggiorato dall'ammontare delle spese legali reclamate fino al limite di € 1.000,00, e non potrà superare l'importo massimo di € 8.000,00.

Ai fini dell'ammissione al contributo occorre produrre, contestualmente all'istanza, la comunicazione resa dal locatore di disponibilità a rinunciare alla procedura di sfratto ed a sanare la morosità, in cambio del contributo.

Ai fini dell'erogazione del contributo occorre produrre al Comune di Civitella in Val di Chiana la rinuncia formale da parte del locatore alla procedura di sfratto e a qualsiasi pretesa sui canoni pregressi non coperti dal contributo.

Il contributo verrà liquidato direttamente al locatore in un'unica soluzione.

Nel caso b) del precedente art. 2), il differimento dell'esecuzione dello sfratto dovrà garantire almeno l'ulteriore permanenza di 6 (sei) mesi del nucleo familiare presso l'abitazione oggetto della procedura di sfratto. L'importo del contributo sarà pari all'importo del canone di locazione mensile per ognuno dei mesi in cui il conduttore potrà permanere nell'abitazione. In questo caso il contributo non potrà superare l'importo di € 6.000,00. Ai fini dell'ammissione al contributo occorre produrre, contestualmente all'istanza, la comunicazione resa dal locatore di disponibilità a differire l'esecuzione dello sfratto in cambio del contributo. Ai fini dell'erogazione del contributo occorre produrre al Comune di Civitella in Val di Chiana la dichiarazione del locatore di accettazione del contributo e di conferma del periodo di differimento. Il contributo verrà erogato al proprietario in rate trimestrali posticipate previa dichiarazione che attesti di volta in volta la perdurante occupazione dell'alloggio.

Nel caso c) del precedente art. 2), il contributo erogabile è rappresentato dal deposito cauzionale previsto da un nuovo contratto di locazione. Il contributo non potrà superare l'importo di € 2.000,00. Ai fini dell'erogazione del contributo deve essere consegnata al Comune di Civitella in Val di Chiana copia del contratto stipulato e registrato. Il contributo per il pagamento della cauzione verrà erogato al proprietario in una soluzione.

Nel caso d) del precedente art. 2), il contributo, erogabile fino ad un massimo di € 12.000,00, è rappresentato dal pagamento dei canoni di locazione al locatore che stipuli con il soggetto richiedente un contratto di locazione, a canone concordato.

I canoni di locazione saranno coperti fino all'ammontare massimo del contributo concedibile che è pari a 12.000 euro (il suddetto contributo non potrà in ogni caso eccedere l'importo previsto per le prime 36 mensilità del contratto). Il contributo verrà versato direttamente al locatore in 3 soluzioni, la prima al momento della presentazione di copia del contratto di locazione a canone concordato regolarmente registrato e alla consegna dell'immobile all'inquilino e la terza all'atto dell'attestazione della prosecuzione della locazione fino al completamento del periodo complessivo di 5 anni.

Resta inteso che il Comune di Civitella in Val di Chiana, nel caso in cui verificasse la mancata realizzazione degli impegni assunti, procederà al recupero delle somme indebitamente erogate.

Art. 4 –Modalità di presentazione delle domande

Le domande di partecipazione al presente avviso pubblico, pena l'inammissibilità delle stesse, devono essere compilate unicamente sui moduli predisposti dal Comune di Civitella in Val di Chiana e reperibili sul sito web della rete civica all'indirizzo: <http://www.comune.civitella-in-val-di-chiana.ar.it> o disponibili presso:

❖ Sportello Polifunzionale Via Settembrini 21, aperto al pubblico nei seguenti orari:

➤ Orario dal Lunedì al Sabato 8.30 - 13.00, il Giovedì orario continuato 8.30 - 18.00.

La domanda debitamente sottoscritta e corredata dalla copia di un valido documento di identità o di riconoscimento equipollente, a pena di nullità della stessa, e completa di tutti i documenti richiesti e comprovanti le circostanze, **dovrà essere presentata a partire dal 4 gennaio 2019 e fino a esaurimento fondi, esclusivamente a mano allo Sportello Polifunzionale, Via Settembrini 21, nei sopra indicati giorni e orari di apertura.**

Per informazioni, è possibile rivolgersi all'Ufficio Servizi Sociali chiamando lo 0575/445307 il bando resterà aperto fino ad esaurimento delle risorse. Si consiglia di fissare un appuntamento con l'ufficio prima della presentazione della domanda.

La dichiarazione di destinazione del contributo, indicata nella domanda, non è da considerarsi vincolante e *potrà essere modificata in sede di erogazione del contributo, in relazione alle differenti soluzioni individuate dai richiedenti per risolvere la propria condizione abitativa, in seguito all'avvio delle procedure di*

intimazione di sfratto o a provvedimento di rilascio esecutivo che fosse intervenuto dopo la presentazione della domanda.

Art. 5 – Istruttoria delle domande

L'Ufficio servizi sociali procederà all'istruttoria delle domande, accertando la sussistenza delle condizioni, verificando il possesso dei requisiti e la presenza della documentazione richiesta ed effettuerà la valutazione delle domande per ammetterle al contributo od escluderle dallo stesso. Nel caso l'ufficio rilevi l'incompletezza della domanda o della documentazione, il cittadino potrà integrarla entro 10 gg dal ricevimento di specifica comunicazione scritta, che l'ufficio provvederà ad inviare al recapito comunicato in sede di domanda. Le domande saranno istruite in ordine di presentazione secondo il protocollo di ricezione partendo dalla data di pubblicazione del presente avviso ed in tale ordine saranno esaminate ai fini dell'ammissione. L'ufficio si riserva di applicare i criteri preferenziali previsti all'art. 3) comma 3 del DM 30/3/2016, nel caso di risorse insufficienti per la copertura delle richieste. Pertanto, non sono previste graduatorie.

Art. 6 – Documentazione da allegare alla domanda.

Il richiedente può ricorrere alle dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atto di notorietà secondo quanto previsto agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa". Si ricorda che, ai sensi e per gli effetti degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso, è punito ai sensi del Codice Penale e delle vigenti leggi in materia, decadendo dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni e degli atti non veritieri con obbligo di restituzione della somma percepita, e che, in base all'art. 6, comma 3 D.P.C.M. 221/1999 e all'art. 71 D.P.R. 445/2000, è possibile far eseguire controlli al fine di accertare la veridicità delle informazioni fornite e delle dichiarazioni sostitutive.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- copia di un documento di identità in corso di validità del firmatario o di documento di riconoscimento equipollente, a pena di nullità;
- per i cittadini extracomunitari o apolidi, copia di titolo di soggiorno in corso di validità che consenta lo svolgimento di attività lavorativa (qualora il titolo di soggiorno sia in fase di rinnovo è necessario allegare copia della relativa richiesta);
- copia ricevuta della presentazione della D.S.U., se non ancora in possesso di attestazione I.S.E.E.; - copia del contratto di locazione, ad uso abitativo, regolarmente registrato ed intestato al richiedente (o cointestato);
- copia dell'intimazione di sfratto con citazione per la convalida; - copia di tutti i documenti comprovanti lo stadio processuale dello sfratto al momento dell'istanza e l'ammontare complessivo della morosità (ad es. convalida, significazione, ecc.);
- documenti comprovanti il possesso delle condizioni d'incolpevolezza della morosità di cui all'art. 1 punto 7, lett. a), b), c), d), e), f);
- dichiarazione sottoscritta dal locatore, per ognuno dei casi riportati all'art. 3:

per il caso a) di essere disponibile in cambio del contributo, a sanare la morosità incolpevole accertata dal Comune (qualora il periodo residuo del contratto in essere non sia inferiore ad anni due), con contestuale rinuncia all'esecuzione dello sfratto e a qualsiasi pretesa sui canoni pregressi non coperti dal contributo stesso);

per il caso b) di essere disponibile, in cambio del contributo, a consentire il differimento dell'esecuzione dello sfratto per il periodo minimo di 6 mesi);

per il caso c) di quantificazione della cauzione da versare per il nuovo contratto di locazione, per la somma massima di € 2.000,00;

per il caso d) di essere disponibile, in cambio del contributo, a sottoscrivere con il conduttore un nuovo contratto a canone concordato.

Tali dichiarazioni devono essere corredate dalla copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del locatore o da documento di riconoscimento equipollente.

Art. 7 – Casi di esclusione

Le richieste saranno escluse dal contributo qualora siano esaurite le risorse a disposizione. Sono esclusi dal contributo i soggetti assegnatari di alloggi E.R.P. per i quali gli Enti proprietari hanno intentato una procedura di sfratto per morosità.

Il contributo di cui alla presente misura non potrà essere erogato per più di una volta allo stesso soggetto. Nell'ambito dello stesso procedimento di sfratto, non è ammessa ai cointestatari la possibilità di presentare più di un'istanza di contributo. L'ulteriore istanza verrà esclusa.

Art. 8 – Ulteriori disposizioni

L'erogazione del contributo a favore di soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita da tali soggetti nelle suddette graduatorie. L'eventuale assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica è causa di decadenza dal diritto al contributo.

Art. 9 – Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali"

Finalità del trattamento: la raccolta, da parte del Comune, dei dati contenuti nelle istanze persegue finalità istituzionali e riguarda adempimenti di legge o di regolamento. Il trattamento dei dati è finalizzato alla corretta esecuzione dell'attività oggetto del presente avviso.

Modalità del trattamento: il trattamento di tali dati avviene tramite l'inserimento in banche dati e l'aggiornamento di archivi cartacei ed informatici. Le informazioni in tal modo raccolte possono essere aggregate, incrociate ed utilizzate cumulativamente. Il trattamento è svolto dal responsabile del servizio o dagli incaricati del trattamento, dipendenti e collaboratori esterni assegnati, anche temporaneamente, al Comune di Civitella in val di Chiana.

Ambito di comunicazione: i dati verranno utilizzati dall'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Civitella in Val di Chiana. La tipologia dei dati e le operazioni eseguibili avvengono in conformità a quanto stabilito nella legge. In particolare, i dati sono comunicati alla Regione Toscana ai fini del monitoraggio sulle risorse assegnate e possono essere comunicati all'Agenzia delle Entrate, alla Prefettura, alla Guardia di Finanza o altri Enti pubblici autorizzati al trattamento, per le stesse finalità sopra indicate, o a fini di controllo e per verificare l'effettiva sussistenza dei requisiti richiesti per accedere al contributo.

I dati verranno comunicati all'istituto di credito per l'emissione dell'eventuale erogazione del contributo di cui trattasi.

I dati relativi ai contratti locativi possono alimentare l'Osservatorio regionale per la condizione abitativa. Ai sensi del decreto 30 marzo 2016 emanato dal Ministero Infrastrutture e Trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Comune provvederà a trasmettere alla Prefettura l'elenco dei soggetti richiedenti che hanno i requisiti per l'accesso al contributo, per le valutazioni funzionali all'adozione delle misure di graduazione programmata dell'intervento della forza pubblica nell'esecuzione dei provvedimenti di sfratto.

Obbligo di conferimento: il trattamento dei dati da parte del Comune di Civitella in Val di Chiana è essenziale per l'adempimento del procedimento e, pertanto, il mancato conferimento di tali dati comporterà la mancata accettazione della domanda di partecipazione all'avviso pubblico. Titolare del trattamento: titolare del trattamento è il Comune di Civitella in Val di Chiana. Responsabile del trattamento è Il direttore dell'Ufficio Servizi Sociali dott.ssa Edi Bacci. L'interessato può esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003.

Art. 10 - Responsabile del procedimento

Ai sensi dell'art. 8 della Legge 241/1990 si comunica ai richiedenti che il procedimento oggetto del presente Avviso decorre dalla data di protocollo della singola istanza e che: a) l'amministrazione procedente è il Comune di Civitella in Val di Chiana; b) oggetto del procedimento è l'erogazione di un contributo nazionale finalizzato alla prevenzione degli sfratti per morosità, di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 30/03/2016 pubblicato sulla G. U. Serie generale n. 172 del 25/07/2016; c) il responsabile del procedimento è il direttore dell'Ufficio Servizi Sociali; d) il termine di conclusione del procedimento è di 60 giorni, che prende avvio dall'istanza del cittadino e si conclude con l'adozione del provvedimento di assegnazione del contributo. e) l'ufficio presso il quale si può prendere visione degli atti è l'Ufficio Servizi Sociali.

Art. 11 - Norma finale

Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso si fa riferimento alla normativa elencata in premessa.